



Associazione dell'ANPA
Per l'Agriturismo
le Fattorie didattiche
e sociali, l'Ambiente
il Territorio e la Cultura rurale

Quaderno informativo

Agriturismo

Realizzato a seguito del Seminario

“Agriturismo: Nuove modalità di gestione dell’offerta e dei servizi turistici

Svolto nell’ambito del progetto

“Agricoltura: Laboratorio di Arte, Cultura, Ambiente, Territorio e Benessere”

Progetto cofinanziato dal FEARS – PSR Calabria 2014/2020 – Misura 01.02.01 –
Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione.

A cura di

Rosa Critelli

Presidente Associazione *Agricoltura è*

Con il contributo di

Maria Carlotta Rizzuto,

Avvocato assegnista di ricerca presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro

Francesco Faragò

Medico, direttore f.f. della Unità Operativa Complessa di Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione dell’Asp di Catanzaro e Lamezia Terme

Gennaro Davola,

Dottore commercialista esperto nel campo della fiscalità nell’agricoltura

Premessa

Erano gli anni '60 quando i flussi turistici cominciarono ad esprimere una domanda ispirata ad una vacanza diversa, tranquilla, a contatto con la natura, con la possibilità di degustare prodotti tipici e genuini.

Domanda che trovò la giusta collocazione nelle campagne, nelle aziende agricole, nelle case degli agricoltori.

Gli agricoltori, quindi, assecondando l'esigenza dei flussi turistici e continuando a svolgere le attività di sempre: coltivazione del fondo e di allevamento, cominciarono ad intraprendere una nuova attività all'interno delle loro aziende. Attività che ha trovato la giusta definizione di “**Agriturismo**”, attività complementare a quella agricola e che, in questi anni, è stata più volte regolamentata a livello nazionale e regionale.

L'agriturismo nasce nell'azienda agricola ma si realizza coinvolgendo un contesto territoriale più vasto, contribuendo a realizzare un rapporto nuovo tra urbano e rurale, tra città e mondo agricolo.

L'agriturismo, quindi, rappresenta una ulteriore ed originale componente dell'offerta turistica

complessiva. Componente preziosa perché, grazie ad essa, è il territorio, nel suo insieme, che si apre ai flussi turistici, valorizzando tutte le risorse su di esso presenti.

*L'Agriturismo si realizza quando tutti i soggetti interessati diventano protagonisti che vivono, operano e si incontrano in uno scenario del tutto particolare: **La campagna.***

I protagonisti sono:

- L'Agricoltore e la sua famiglia
- I collaboratori
- I Turisti

Lo scenario è la *campagna*, un insieme di:

- Paesaggio agrario
- Ambiente naturale
- Agricoltura
- Storia
- Cultura
- Tradizioni
- Arte



L'Agriturismo è normato da una Legge nazionale e una regionale nonché da una serie di leggi e regolamenti, documenti ufficiali e circolari a cui l'Imprenditore Agricolo che intende intraprendere l'attività agrituristica deve attenersi.

Per meglio orientarsi fra la molteplicità di norme da rispettare, proponiamo il seguente schema dividendo le stesse in base ai Soggetti interessati, ai requisiti da rispettare e alle possibili attività realizzabili in una azienda agrituristica.

Gli argomenti oggetto della normativa sono:

- I Soggetti
- Il Rapporto di connessione e complementarietà
- Le Strutture
- L'Ospitalità
- La Ristorazione
- Le Attività ricreative

Il quadro normativo si riferisce a:

- **Normativa generale di settore**
- **Soggetti - Operatori**
- **Strutture**
- **Ospitalità**
- **Normativa igienico – sanitaria**
- **Normativa fiscale**
- **Normativa Ambientale**
- **Pubblicità**

Legislazione generale

La normativa specifica disciplina nel territorio nazionale e regionale l'attività agrituristica regolamentando le possibili attività avendo come fine il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Scelte produttive legate alla qualità e alla tipicità dei prodotti che attraverso la vendita diretta e la somministrazione dei pasti, consentono di catturare altre quote di valore aggiunto e, quindi:
- Valorizzazione dei prodotti tipici;
- Nuove iniziative nella trasformazione dei prodotti;
- Qualificazione e certificazione dei prodotti;
- Possibilità di ammodernamento delle aziende e di sviluppo delle tecnologie attraverso il trasferimento di risorse finanziarie da altri settori all'agricoltura;
- Risanamento e adattamento di vecchie case rurali;
- Tutela e valorizzazione delle risorse naturali presenti in azienda attraverso modi alternativi di uso del patrimonio agro-ambientale;
- Possibilità di stabilire sinergie positive con il contesto territoriale naturale (paesaggio rurale, risorse naturali) e antropizzato (risorse artistiche, patrimonio storico-culturale) che vanno valorizzati

perché costituiscono uno dei fattori produttivi dal punto di vista turistico dell'impresa.

- Uscire dall'anonimato e dall'isolamento;
- Conoscere direttamente i consumatori;
- Realizzare un progetto di futuro aziendale per i propri figli;
- Integrazione del reddito agricolo.

Le attività e i principi generali dell'agriturismo sono disciplinati da:

- Legge Nazionale n. 96 del 20 febbraio 2006 – Disciplina dell'Agriturismo
- In Calabria:
- Legge regionale Calabria n. 14 del 30 aprile 2009
- Legge regionale n. 22 del 5 luglio 2016 - Modifiche alla legge regionale 14 del 30 aprile 2009
- Legge Regionale n. 19 del 9 novembre 2020 - Modifiche e integrazioni agli articoli 2, 12, 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)
- Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2009 n. 2 del 2011

N.B. la normativa indicata può essere scaricata dal sito www.agricolturaecalabria.it sezione: Attività > Agriturismo > Normativa

Con le leggi specifiche si stabiliscono chi sono i Soggetti che possono esercitare l'attività Agrituristica, quali sono le attività, i locali e il rapporto di connessione e complementarietà facendo riferimento ad altre leggi e regolamenti, documenti ufficiali e circolari che regolano ciascuna materia.



I Soggetti

*I soggetti che possono esercitare l'attività agrituristica sono **gli Imprenditori Agricoli** che utilizzano la propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame che devono comunque rimanere principali rispetto all'agriturismo.*

Non si tratta, quindi, di professionisti del turismo, del tempo libero.

***Sono Agricoltori** che trasformano in attività di lavoro retribuita quella che da sempre è stata la loro naturale vocazione: quella di ospitare, offrire i loro prodotti, le loro tradizioni culinarie, la loro compagnia.*

Parliamo, quindi, di:

- Soggetti
- Attività agricole essenziali
- Attività connesse

A regolamentare la materia intervengono:

- Art. 2135 del Codice Civile
- Decreto Legislativo 228 del 18/05/2001 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, Agriturismo, vendita diretta

N.B. la normativa indicata può essere scaricata dal sito www.agricolturaecalabria.it sezione: Attività > Agriturismo > Normativa

“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l'art.1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Attività Agricole essenziali

“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

Le attività agricole essenziali consistono in:

Coltivazione del fondo: finalizzata all’ottenimento di un raccolto

Selvicoltura: coltura del bosco (il solo sfruttamento non è considerato attività agricola) **Allevamento di animali:** allevamento di qualunque specie, compresa l’itticoltura (il solo commercio di bestiame no è considerata attività agricola).

Attività connesse

“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le

attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Sono attività che per loro natura costituiscono attività di impresa commerciale, ma cambiano natura, diventano quindi attività di impresa agricola, in quanto esiste una connessione con un'attività agricola essenziale.

Affinché tali attività non facciano acquisire all'imprenditore la qualifica di imprenditore commerciale, sono necessarie due connessioni:

Connessione soggettiva:

Le attività sono esercitate dal medesimo **Imprenditore agricolo**, quindi che già esercita attività agricole essenziali;

Connessione oggettiva:

L'art. 2135 c.c. menziona il criterio di prevalenza due volte e lo fa secondo accezioni differenti:

1) L'espressione è riferita alla produzione (prevalenza per prodotto);

2) Il suddetto criterio è riferito alle attrezzature e alle risorse (prevalenza per attività).

A sua volta, la prevalenza dei prodotti è stata intesa in due ulteriori significati:

1) Di tipo quantitativo, nel senso di qualificare le attività di trasformazione, manipolazione, commercializzazione dei prodotti agricoli come attività agricole per connessione solamente là dove la produzione del bene finale sia avvenuta mediante l'uso prevalente di prodotti della propria impresa agricola rispetto a quelli acquistati da terzi.

2) Di tipo reddituale-valoriale che rinvia, invece, alla prevalenza dell'attività dalla quale derivi la maggior fonte di guadagno

Rapporto di connessione e complementarità

Le attività multifunzionali, in questo caso l'Agriturismo, sono connesse e complementari all'attività agricola (coltivazione e allevamento) che deve sempre rimanere principale.

Per cui, Le attività agricole devono rimanere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche. Detta prevalenza è realizzata quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio dell'attività agricola, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività agrituristiche.

- Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo-lavoro viene effettuato sommando i rispettivi valori di ciascuna azienda.
- Per le aziende ricadenti nelle aree di montagna definite ai sensi della normativa comunitaria vigente, nonché nelle aree comprese nei parchi nazionali e regionali o che pur non ricadendo in dette zone, praticano agricoltura biologica, il tempo dedicato all'attività agricola viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 2. 5.
- L'attività agricola si considera comunque prevalente quando la ricezione e somministrazione di pasti e bevande interessano un numero di ospiti non superiore a 10 purché l'azienda coltivi una superficie di almeno 2 ettari e nel caso di aziende che danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.

Strutture

L'ospitalità agrituristica si offre all'interno delle strutture delle aziende agricole: la stessa casa degli agricoltori, altre strutture non più utili agli stessi o alle attività agricole: ex stalle, depositi attrezzi, etc. che mantengono la caratteristica di ruralità.



L'ospitalità si offre anche in spazi aperti attrezzati di servizi, punti luce, acqua, per la sosta dei campers, roulotte, tende.

Naturalmente, tutte le strutture utilizzate devono essere dotate di servizi confortevoli e accoglienti, pur mantenendo intatte le caratteristiche strutturali di ruralità. Le ristrutturazioni, manutenzioni, devono rispettare la tipologia architettonica originaria, sia all'interno sia all'esterno, in sintonia, quindi, col territorio, col paesaggio agreste per cui, intonaci, colori, infissi, pavimenti, mobili, etc., tutto deve essere recuperato, mantenuto, riprodotto se necessario ma, in sintonia.

Gli alloggi e le strutture di servizio (sala da pranzo, cucina, bagni) devono, però, rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di abitabilità, igiene, sanità e sicurezza.

Le prime norme a cui attenersi, prima ancora di parlare di svolgimento delle attività, riguardano le norme in materia di agibilità dei locali, sicurezza degli impianti, prevenzione degli incendi, la prevenzione della legionellosi e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Normativa di riferimento:

- DPR 380/2001 aggiornato con decreto legislativo 222/2016 - Testo Unico in Materia di edilizia
- DM 9 aprile 1994 - DM 6 ottobre 2003 (Ministero dell'Interno) - Prevenzione Incendi
- Decreto 6 ottobre 2003 - Disposizioni di prevenzione incendi per le attività turistico - alberghiere
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome - Provvedimento 7 maggio 2015 - Prevenzione legionellosi
- Legge 104 del 5 febbraio 1992 - Artt. 23 e 24 - Legge -quadro su eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

N.B. la normativa indicata può essere scaricata dal sito www.agricolturaecalabria.it sezione: Attività > Agriturismo > Normativa

Ospitalità

Rientrano tra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi
- b) dare ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori e caravans;

Le aziende agrituristiche sono tenute a rispettare le leggi in materia di comunicazione dei dati delle persone alloggiate e alla protezione dei dati personali.

Normativa di riferimento:

- R.D. N. 773 del 18 giugno 1931 - TULPS - Art. 109 - Comunicazione alloggiati
- DM 7 gennaio 2013 (Ministero dell'Interno) - Comunicazione alle Autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

N.B. la normativa indicata può essere scaricata dal sito www.agricolturaecalabria.it sezione: Attività > Agriturismo > Normativa



Ristorazione

Tra le attività dell'azienda agrituristica, rientra somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri o ricavati da materie prime del fondo stesso anche attraverso manipolazioni effettuate fuori dall'azienda agricola, e/o tipici della zona in cui l'azienda ricade ivi compresi quelli di carattere alcolico e superalcolico.

L'agriturismo è nato come risposta alle esigenze manifestate dai flussi turistici: una domanda ispirata ad una vacanza diversa, tranquilla, a contatto con la natura ma, soprattutto, con la possibilità di poter mangiare prodotti genuini, tipici, cucinati come una volta.....Senza nulla togliere, però, alla sicurezza e alla qualità igienica degli alimenti degustati o acquistati nelle aziende agrituristiche.

Oggi, ancor di più, la sicurezza alimentare e l'igiene sono i fattori di base e i prerequisiti della qualità delle attività agrituristiche. Gli ospiti chiedono prodotti tipici, legati al territorio, alla storia e alla cultura locali ma, anche sani, ed igienicamente idonei;

L'esigenza di avere un prodotto alimentare che si ponga sul mercato che possa essere consumato senza causare rischi per la salute dei consumatori, non può essere lasciata alla buona fede del produttore, ma è regolamentata sia in ambito nazionale che comunitario.



Il rispetto e l'applicazione delle norme igienico-sanitarie riferite alla produzione, trasformazione, vendita, somministrazione dei prodotti agroalimentari e loro derivati non è solo obbligatorio ma, è anche uno dei requisiti per ottenere prodotti di qualità.

In linea generale possono essere distinte norme di tipo orizzontale che disciplinano le problematiche di quadro ed impostano il cosiddetto modello preventivo e norme di tipo verticale che fanno riferimento alle singole matrici.

Al modello preventivo fanno capo la Legge 283 del 1960 ed il DPR 327 del 1980, che propongono un tipo di controllo fiscale basato sui campioni e sulle ispezioni e i Decreti Legislativi n. 123 del 1993, n. 155 del 1997 e n.156 del 1997 che indirizzano verso logiche moderne, basate sull'autocontrollo in regime di HACCP.

Il 30 aprile 2004 i quadri normativi nazionali e comunitari, relativi all'igiene degli alimenti, sono stati ridisegnati da quattro regolamenti (Reg. CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004).

Si tratta di norme adeguate che pongono le basi per un vero e proprio "testo unico" della materia, con particolare riferimento sia al mondo della produzione,

trasformazione e distribuzione sia a quello deputato al controllo ufficiale.

Normativa di riferimento

- Legge n. 283 del 30 aprile 1962 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
- DPR n. 327 del 26 marzo 1980 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
- Regolamento CE n. 178 del 28/01/2002 - Principi e requisiti della legislazione alimentare
- Regolamento CE 852/2004 - Igiene dei prodotti alimentari
- Regolamento CE 853/2004 - Norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale
- Regolamento CE 853/2004 - Accordo stato regioni - Linee guida applicative
- Decreto Legislativo n. 193 del 2007 - Attuazione direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore - HACCP
- Legge 268 del 27 luglio 1999 - Disciplina delle strade del vino

- Ministero della salute - Nota 6 febbraio 2015 - Indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti
- Legge n. 9 del 14 gennaio 2013 - Termine minimo di conservazione degli oli d'oliva nei pubblici esercizi
- Circolare n. 15 del dicembre 2014 - Ministero dello sviluppo economico e MIPAAF - legge 161 del 30 ottobre 2014 - disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini
- Legge n. 55 del 21 marzo 2005 - Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

N.B. la normativa indicata può essere scaricata dal sito www.agricolturaecalabria.it sezione: Attività > Agriturismo > Normativa

Attività e servizi per il tempo libero

Rientra fra le attività agrituristiche organizzare attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda.

A tal fine le aziende devono essere attrezzate di strutture che consentano di svolgere varie attività tipicamente sportive e ludiche: campo da tennis, di calcetto, di bocce, di tiro con l'arco (anche figurato) di palla a volo, di mini golf, piscina, percorsi per cavalli, per mountain bike, biliardo, laghetto per pesca sportiva e, quindi, organizzare:

- Attività tipicamente sportive: tornei, gare, ginnastica, aerobica, corsa campestre;
- attività ricreative: intrattenimenti musicali, danzanti, teatrali, etc.
- attività culturali: attività, intanto, attinenti all'agricoltura:
 - diffusione di conoscenza delle erbe officinali e aromatiche (riconoscimento, metodo di essiccazione e conservazione, loro utilizzo)
 - dei fiori (anche la creazione dei fiori secchi),
 - le tecniche di produzione agricola, di allevamento, trasformazione e conservazione

-
- dei prodotti agricoli (marmellate, conserve, salami, formaggi),
- produzione di utensili artigianali, tradizionalmente svolte dagli agricoltori, (cucchiai di legno, cesti, panieri, etc.).
 - attività escursionistiche: a cavallo, bicicletta, a piedi
 - attività agro-venatorie nelle aziende faunitico-venatorie;
 - corsi di cucina, di ricamo;
 - attività ricreative rivolte in maniera specifica ai bambini: cavalcare pony, asinelli, fra gli alberi, i cespugli
 - organizzazione di programmi didattici veri e propri rivolti ai bambini delle scuole elementari, ai ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori. Programmi che spaziano tra la scoperta della campagna, la conoscenza degli animali, delle piante, le problematiche ambientali e le tecniche di produzione, trasformazione, le questioni legate al mercato, al marketing, etc.



E, naturalmente, vi è spazio per la riscoperta degli antichi giochi agresti: gioco della pignata, gara dei sacchi, tiro alla fune, l'albero della cuccagna, etc.

Vi è, quindi, la possibilità che ogni componente della famiglia che decide di fare una vacanza agrituristica trovi un interesse all'interno dell'azienda agricola.

L'agriturismo è, quindi, anche un modo, se vogliamo, di tenere insieme la famiglia durante le vacanze quando, spesso, la diversità dei soggetti (dovuta all'età, agli interessi, etc.) crea contrasto nella scelta del luogo dove trascorrere la vacanza.

Anche per lo svolgimento di dette attività ci sono norme e regolamenti da rispettare.

Normativa di riferimento

- Conferenza stato- regioni - atto 1605 del 16 gennaio 2003 - Aspetti igienico - sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio
- Accordo fra regioni e province Autonome - 16 dicembre 2004 - Disciplina interregionale delle piscine
- Ministero della Salute - Consultazione giugno 2016 - Schema di accordo stato-Regioni sui requisiti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio
- DM 19 agosto 1996 (Ministero dell'Interno) - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
- Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 - Artt. 10, 16,23 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Aziende agri-turistico-venatorie

N.B. la normativa indicata può essere scaricata dal sito www.agricolturaecalabria.it sezione: Attività > Agriturismo > Normativa

Salute Pubblica

Le aziende agrituristiche sono tenute al rispetto delle norme in materia di salute pubblica.

Normativa di riferimento:

- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 - Art. 51 - Tutela della salute dei non fumatori
- DPCM 23 dicembre 2003 - Tutela della salute dei non fumatori
- Circolare n. 17 del dicembre 2004 - Ministero della salute - Tutela della salute dei non fumatori
- Legge n. 120 del 29 luglio 2010 - Art. 54 - Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne
- Decreto 30 luglio 2008 - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Tabelle informazioni effetti alcool

N.B. la normativa indicata può essere scaricata dal sito www.agricolturaecalabria.it sezione: Attività > Agriturismo > Normativa

SIAE

Anche le aziende agrituristiche sono tenute al rispetto della normativa in materia di pubblicità e SIAE.

Normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
- Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Artt. 23 e 45 - Codice della strada - Pubblicità sulle strade e sui veicoli - Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni
- DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 - Artt. 78 e 234 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - colori dei segnali verticali - segnali turistici e di territorio
- Legge n. 633 del 22 aprile 1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

N.B. la normativa indicata può essere scaricata dal sito www.agricolturaecalabria.it sezione: Attività > Agriturismo > Normativa

Addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.

Il personale addetto e i familiari dell'imprenditore dovranno essere inquadrati con contratti per lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

Per lo svolgimento di attività relative a servizi complementari è consentito il ricorso a fornitori esterni.

Normativa di riferimento:

- Circolare INPS n. 34 del 7 febbraio 2002 - DD.LLgs. n. 226, 227 e 228 del 2001 - Pesca, acquacoltura, selvicoltura, attività agricole
- Ministero del lavoro e della previdenza Sociale - circolare n. 41 del 22 marzo 1991 - Inquadramento previdenziale dell'Agriturismo
- INPS - Circolare n. 125 del 13 giugno 1996 - Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali: Precisazioni
- INPS - Circolare n. 186 del 1 dicembre 2003 - Decreti legislativi n. 226, 227, 228 del 18 maggio 2001
- INAIL - Risoluzione del 16 maggio 1986

N.B. la normativa indicata può essere scaricata dal sito www.agricolturaecalabria.it sezione: Attività > Agriturismo > Normativa

Normativa Fiscale

Nell'intento di normare una attività quale quella agrituristica, che in questi ultimi anni ha visto una forte crescita sia negli addetti che nelle presenze, trainata soprattutto da realtà a più forte vocazione turistica, il legislatore tributario ha introdotto nel sistema fiscale italiano un regime specifico rivolto a disciplinare l'agriturismo. Ne sono destinatari i soli soggetti che svolgono tale attività sulla base di quanto previsto dalla legge quadro sull'agriturismo, a questa, quindi, è doveroso riferirsi per comprendere appieno la ratio della norma tributaria.

FABBRICATI RURALI

Nell'esercizio dell'attività agrituristica possono essere utilizzati locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo sia gli edifici esistenti nel fondo; l'utilizzo degli stessi non ne modifica la destinazione che resta strumentale all'attività agricola.

Da ciò si evince che:

1. L'immobile mantiene le caratteristiche di ruralità;
2. Non possono essere utilizzati immobili se non già esistenti;

3. Qualsiasi intervento effettuato sull'immobile va ricondotto all'esercizio dell'attività agricola;

4. non possono essere utilizzati fabbricati diversi da quelli rurali;

Normativa di riferimento:

- DPR N. 917 del 22 dicembre 1986 - TUIR - Art. 32 - Reddito Agrario
- Decreto Legge n. 557 del 30 dicembre 1993 - Art. 9 - Istituzione del catasto dei fabbricati
- Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 - Art. 3 - comma 156 - Criteri di accatastamento dei fabbricati rurali
- DPR n. 139 del 23 marzo 1998 - Art. 1 - Norme per l'accatastamento

N.B. la normativa indicata può essere scaricata dal sito www.agricolturaecalabria.it sezione: Attività > Agriturismo > Normativa

AGRITURISMO E IVA

L'esercizio di attività agrituristica seppur complementare e accessorio a quella agricola, è escluso dal regime speciale IVA, previsto per i produttori agricoli dall'art. 34 del DPR 633 del 1972, bensì deve

osservare le norme previste all'art. 36 che contempla l'esercizio di più attività nell'ambito della stessa impresa.

Il reddito derivante dall'esercizio dell'agriturismo non può essere qualificato "reddito agrario", secondo l'art.29 del testo unico delle imposte sui redditi. Il reddito derivante da attività agrituristiche va classificato fra i redditi di impresa (art. 51, capo IV-T.V.R.I.). Si tratta, infatti, di un'attività che produce essenzialmente servizi, quali la somministrazione di alimenti e bevande, il pernottamento, i servizi vari; nulla a che vedere con la vendita effettuata dall'agricoltore di prodotti agricoli allevati o coltivati sul fondo e ricompresi nella tabella A), parte prima, allegati al Dpr.633/72 per la quale si rende adottabile il regime speciale di cui al richiamato art.34.

Con l'art.5 della legge n°413/91 è stato adottato un trattamento fiscale agevolativo per l'attività di agriturismo che, esercitata nel rispetto delle regole contenute nella legge quadro, si avvale del particolare regime di determinazione forfettaria dell'imposta che opera attraverso la riduzione dell'imposta relativa alle operazioni imponibili nella misura del 50% del suo ammontare complessivo.

Normativa di riferimento

- DPR n. 633 - del 26 ottobre 1972 - IVA
- DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 - TUIR - Art. 56/bis - Altre Attività agricole
- DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 - TUIR - Art. 73 - Imposte sui redditi
- CR n. 44/E del 15 novembre 2004 - Agenzia delle Entrate - Disposizioni in materia di attività Agricole
- DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 - IVA - Art. 34/bis - Attività agricole connesse
- Legge n. 413 del 30 dicembre 1991 - Art. 5 - Determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell'IVA per le attività agrituristiche
- DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 - IVA - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10% (prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive, somministrazione di alimenti e bevande)
- Agenzia delle Entrate - Risposta n. 4 del 18 settembre 2018 -Applicabilità dell'aliquota IVA del 10% ai contratti di appalto stipulati per la costruzione di unità immobiliari. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212

N.B. la normativa indicata può essere scaricata dal sito www.agricolturaecalabria.it sezione: Attività > Agriturismo > Normativa

Altre Norme

- DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 - IVA - Art. 35 - Dati fiscali da riportare nella Home page del sito WEB
- Regio Decreto Legge n. 246 del 21 febbraio 1938 - Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni
- Decreto legislativo n. 458 del 21 dicembre 1944 - Norme per il servizio delle radioaudizioni circolari
- Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 - Art. 4 - Imposta di soggiorno

N.B. la normativa indicata può essere scaricata dal sito www.agricolturaecalabria.it sezione: Attività > Agriturismo > Normativa

Normativa Ambientale

Il controllo della produzione dei rifiuti da parte delle imprese è uno degli argomenti più complessi affrontato negli ultimi anni. La verifica del “ciclo vitale” di prodotti di scarto, materiali obsoleti e veri e propri rifiuti della produzione, sono argomenti sui quali più volte l'UE si è pronunciata con l’emanazione di numerose Direttive.

Tra i provvedimenti legislativi emanati a livello nazionale, primo tra tutti è il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997. Prima dell’entrata in vigore del Decreto, il settore agricolo praticamente era esonerato da obblighi di legge in materia di rifiuti; successivamente l’azienda agricola, in quanto “impresa”, equiparata, ai fini della legge, alle imprese industriali, artigiane e commerciali, a parte qualche esenzione di non poco conto (quale ad esempio quella dagli impegni burocratici per le imprese agricole con volumi di affari inferiori ai 15 milioni annui), è andata soggetta a tutti i severi obblighi di legge, sia sostanziali (divieto di abbandono di rifiuti pericolosi) che burocratici (tenuta di registri di carico e scarico, compilazione dei formulari di identificazione, presentazione del Mud).

In definitiva il settore agricolo, che concorre marginalmente alla produzione di rifiuti pericolosi (essendo limitata sostanzialmente agli olii usati e alle batterie usate), deve ormai rispettare tutti i gravosi impegni della legge. A questo punto risorge il problema essenziale di come conciliare la salvaguardia dell'ambiente, che evidentemente rimane la finalità ultima di una avanzata legislazione ambientale, con la "sostenibilità" del rispetto della norma all'interno della normale gestione di una azienda agricola. Quella della compatibilità, per esperienza ormai consolidata, è la condizione sine qua non affinché qualsiasi normativa, indipendentemente dalla sua correttezza formale, possa avere una sua corretta applicazione pratica. L'agricoltore, come utilizzatore delle risorse naturali e territoriali qualitativamente elevati, è interessato per primo alla salvaguardia dell'ambiente in quanto l'utilizzazione delle risorse qualitativamente elevate è importante fattore di produzione. Lo Stato, per ottusa "comodità e pigrizia", introduce spesso onerose procedure burocratiche per nulla funzionali al raggiungimento degli obiettivi delle leggi che emana, ma che comportano solo carichi notevoli alle aziende.

E anche nell'architettura di questa disposizione legislativa si è costruita una bardatura burocratica estremamente complessa. Una delle questioni

gestionali più problematiche del Decreto era che, da una parte era vietato agli agricoltori il trasporto dei rifiuti pericolosi (essendo questa facoltà riservata a trasportatori espressamente abilitati) e dall'altra, la pronunciata dispersione delle aziende e la limitata produzione di rifiuti pericolosi agricoli, nelle zone più impervie, rendevano economicamente non conveniente il ritiro dei rifiuti da parte delle ditte abilitate. Il rischio, dunque, era che i rifiuti restassero in azienda oltre l'anno consentito dal decreto. Il problema è stato superato con il decreto legislativo recante disposizioni in materia di "contenimento dei costi di produzione" per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole", approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 1998 nel quale è stato inserito un articolo che introduce due importanti novità per quanto riguarda i rifiuti agricoli:

- La prima stabilisce che è consentito all'imprenditore agricolo il trasporto di propri rifiuti pericolosi (quando questi non eccedono per ogni viaggio: (accumulatori esausti, 15 litri di olio esausto, 5 contenitori di prodotti fitosanitari) verso i centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblici servizi o da consorzi obbligatori.
- La seconda chiarisce sostanzialmente che gli imprenditori agricoli dovranno presentare il loro primo Mud (modello unico di dichiarazione) il 30 aprile 1999

per i rifiuti prodotti dalla data in vigore dell'apposito modello di carico e scarico fino alla fine del 1998.

Normativa di riferimento

- Decreto Ministero della Sanità 26 marzo 1994 - raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale
- Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 - Attuazione direttive Cee sui rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi
- Decreto Ministeriale n. 145 del 1 aprile 1998
- Decreto Ministeriale n. 148 del 1 aprile 1998
- Decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 - Disposizione in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole
- Decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento

N.B. la normativa indicata può essere scaricata dal sito www.agricolturaecalabria.it sezione: Attività > Agriturismo > Normativa

PROCEDURE E ADEMPIMENTI BUROCRATICI

ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE AGRITURISTICO

Chi vuole svolgere attività agrituristica deve iscriversi all'albo regionale agrituristico di cui all'art. 12 della legge regionale 19/2009.

Deve farlo tramite SUAP compilando il modulo predisposto e allegando i seguenti documenti:

AUTORIZZAZIONE COMUNALE Ottenuta l'iscrizione all'elenco regionale, per poter svolgere l'attività agrituristica i soggetti interessati devono comunicare al comune di appartenenza l'inizio attività e ottenere dallo stesso l'autorizzazione ad esercitare l'attività previo controllo circa l'idoneità igienico-sanitaria dei locali destinati all'accoglienza, che devono possedere le caratteristiche strutturali igienico-sanitarie previste dal Regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Art. 14 della Legge regionale 14/2009.

N.B. il modulo e l'elenco dei documenti possono essere scaricati dal sito www.agricolturaecalabria.it
sezione: Attività > Agriturismo > Normativa